

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2020 RELATIVA ALLE AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/22/CE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (in prosieguo: direttiva) viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, il cui allegato A ricomprende, al punto 7), la direttiva in questione.

La direttiva è stata adottata a norma dell’articolo 169, paragrafo 1, e dell’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che attribuiscono all’Unione europea l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per mezzo di misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE.

La direttiva muove dall’intento di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione europea contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. In particolare, la direttiva consente agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (nell’accezione di cui all’articolo 3, numero 10), della direttiva, che è stato attuato nel presente schema di decreto legislativo attraverso la locuzione “provvedimenti compensativi”), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea, di cui all’allegato I della direttiva. Il Legislatore europeo mira, inoltre, a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Atteso che il perseguimento degli obiettivi europei non può prescindere dall’analisi del substrato normativo su cui le azioni rappresentative incidono, si evidenzia che la legge 12 aprile 2019, n. 31, con l’introduzione del titolo VIII-*bis* “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del codice di procedura civile, abrogando gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo e riformando la materia delle azioni collettive, ne ha ampliato l’ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo.



Viste le peculiarità caratterizzanti lo strumento di tutela unionale, sono state dettate specifiche disposizioni processuali rinviando, laddove possibile, alla disciplina del modello nazionale dei procedimenti collettivi e rendendo applicabile, laddove compatibile, il rito semplificato di cui al capo III-*quater* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

In considerazione dell'ambito applicativo delle disposizioni contenute nell'allegato I della direttiva e nell'intento di valorizzare l'identità dei soggetti destinatari delle tutele eurounitarie, è stato novellato il codice del consumo a cui si è voluta attribuire la veste di *sedes materiae* della nuova azione rappresentativa, deputata alla tutela dei consumatori.

Il codice del consumo, infatti, quale testo normativo di riassetto degli istituti a tutela dei consumatori, assolve anche alla funzione di garantire organicità alla disciplina di settore in un'ottica di semplificazione, coordinamento ed effettività di tutela per il consumatore.

In una prospettiva sistematica, si osserva, infatti, che il legislatore ha inserito nel medesimo *corpus* normativo, da un lato, le disposizioni in materia di “Risoluzione extragiudiziale delle controversie” di cui al titolo II-*bis* della parte V (articolo 141 e seguenti); dall'altro lato, le disposizioni in materia di “Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori”, di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. *enforcement*). Mentre le disposizioni di cui agli articoli 141 e seguenti consentono una soluzione dei conflitti di consumo – nazionali o transfrontalieri – rapida ed efficace e assumono altresì una funzione deflattiva del contenzioso giudiziario, scongiurando il rischio che i consumatori non esercitino i propri diritti a causa dei costi e delle lungaggini processuali, quelle di cui all'articolo 144-*bis* prevedono un sistema orizzontale per le infrazioni alle disposizioni consumeristiche, distinguendo differenti violazioni in base alla natura transfrontaliera e declinando specifici strumenti di cooperazione tra autorità nazionali e Commissione europea.

Inoltre, si rileva che anche le norme di attuazione di tutte le recenti direttive, tra le quali da ultimo la direttiva (UE) 2019/2161 relativamente al rafforzamento della tutela dei consumatori anche mediante l'armonizzazione dell'impianto sanzionatorio per violazioni transfrontaliere, stanno trovando il loro fulcro nel codice del consumo.

L'inserimento delle disposizioni in materia di azioni rappresentative transfrontaliere all'interno del codice del consumo, quindi, risponde all'esigenza di collocare nel medesimo corpo normativo gli istituti posti a tutela del consumatore connotati da natura transfrontaliera.

Le osservazioni che precedono permettono di evidenziare che la stratificazione normativa ha reso il codice del consumo la fonte prima di riferimento per i consumatori, contribuendo a rendere questi ultimi consapevoli dei diritti loro riconosciuti e degli strumenti posti a presidio di tali situazioni giuridiche, anche in applicazione del principio di effettività della tutela.



Lo schema si compone di n. 5 articoli e un allegato.

L'**articolo 1**, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, modifica il codice del consumo come segue.

Con il **comma 1** si introduce il titolo II.I nella parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante la seguente rubrica: “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”:

L'**articolo 140-ter**, rubricato “Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione”, composto da quattro commi.

Nel **comma 1** sono inserite le definizioni ricavate dall'articolo 3 della direttiva:

- a) “Consumatore”: la definizione di consumatore è declinata nei termini di un rinvio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo che già definisce il consumatore in modo conforme alle prescrizioni della direttiva.
- b) “Professionista”: la trasposizione della nozione di professionista è stata resa difficoltosa dalla considerazione per cui le diverse versioni linguistiche della direttiva contengono definizioni che non appaiono allineate. Si è pertanto ritenuto che il significato della locuzione “sotto il controllo pubblico o privato”, contenuta nel testo italiano della direttiva, diverso, ad esempio, dalla versione francese (che definisce il professionista come “*toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée*”), sia quello recepito nel presente schema di decreto legislativo (“indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato”), che riprende le definizioni contenute in altre norme del codice del consumo (si confronti, ad esempio, la nozione di “fornitore” contenuta all'articolo 67-ter). Nella definizione *de qua*, inoltre, è stato introdotto il riferimento a chiunque “agisce in nome o per conto del professionista” adottando una formulazione ispirata al disposto dell'articolo 18 del codice del consumo.
- c) “Interessi collettivi dei consumatori”: la nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell'allegato II-septies. Ai fini della formulazione della definizione *de qua* è stato assunto quale riferimento primo, con gli opportuni adattamenti, la definizione di cui all'articolo 67-ter del codice del consumo.
- d) “Ente legittimato”: la nozione di ente legittimato circoscrive l'alveo dei soggetti titolati ad agire in giudizio, per mezzo delle azioni rappresentative, al fine di garantire gli interessi dei



consumatori. Tale qualificazione è riconosciuta ad un novero di enti in possesso di precisi requisiti utili a qualificarli come soggetti in grado di curare e rappresentare - in modo effettivo ed efficace - le ragioni consumeristiche, anche innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa di un altro Stato membro dell'UE.

Sono definiti enti legittimati gli enti disciplinati dall'articolo 140-*quater* del codice del consumo. Innanzitutto, nel richiamare l'articolo 137 del medesimo codice si valorizza l'elevato e consolidato grado di rappresentatività degli interessi dei consumatori che caratterizza detti enti. Lo stesso articolo 140-*quater* rimanda, altresì, in piena aderenza alla definizione dettata dal legislatore europeo, agli enti che siano inseriti nell'elenco tenuto dalla Commissione europea, di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva, e relativo agli enti che siano stati legittimati ad agire da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea per mezzo delle azioni rappresentative.

Tra i soggetti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere si annoverano inoltre gli enti di cui all'articolo 140-*quinquies*.

La formulazione adottata al fine di identificare l'elenco della Commissione europea è – dal punto di vista della formulazione - in linea con quanto previsto dall'articolo 141-*sexies*, comma 6 del codice del consumo.

La legittimazione viene riconosciuta anche agli organismi pubblici indipendenti nazionali così esercitando la facoltà rimessa al Legislatore nazionale dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva.

Ai soli fini dell'esperimento delle azioni rappresentative transfrontaliere è riconosciuta la legittimazione ad agire agli enti iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, in possesso dei requisiti più diffusamente descritti nel prosieguo.

- e) “Azione rappresentativa”: la nozione di azione rappresentativa riproduce, con alcuni adattamenti, la definizione di cui alla direttiva. In particolare, alla definizione di matrice eurounitaria è stato aggiunto l'inciso “nelle materie di cui allegato II-*septies*”, al fine di individuare le materie in cui è possibile esercitare l'azione rappresentativa a tutela delle ragioni dei consumatori. L'azione rappresentativa viene definita come un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell'articolo 3, n. 5, della direttiva. La locuzione “provvedimento risarcitorio” è stata sostituita da quella di “provvedimento compensativo”, posto che il riferimento al modello risarcitorio tracciato dalla direttiva non è



sussumibile, per *ratio* e natura, nell'alveo della nozione di risarcimento come declinata nell'ordinamento interno.

- f) "Azione rappresentativa nazionale": l'azione rappresentativa nazionale è definita ponendo l'accento sulla categoria dei soggetti legittimati attivi, posto che nel quadro tracciato dal legislatore europeo la natura nazionale dell'azione è data dalla coincidenza tra lo Stato in cui viene intentata l'azione e quello di designazione dell'ente stesso. L'azione rappresentativa nazionale nell'ordinamento interno, quindi, è esperibile innanzi all'autorità giudiziaria italiana da parte delle associazioni legittimate a tal fine con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali.
- g) "Azione rappresentativa transfrontaliera": tale azione, contrariamente a quanto previsto con riferimento alle azioni rappresentative nazionali, è caratterizzata dalla differenza tra lo Stato membro in cui l'azione rappresentativa viene intentata e quello di designazione dell'ente legittimato. Quindi, uno o più enti, legittimati da altri Stati membri e inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, potranno esperire l'azione rappresentativa innanzi all'autorità giudiziaria italiana. Di contro, gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 140-*quinquies*, potranno esercitare in un altro Stato membro l'azione rappresentativa.
- h) "Provvedimento compensativo": la lettera h) reca l'attuazione della definizione del "provvedimento risarcitorio" contenuta al numero 10 dell'articolo 3 della direttiva. La nozione di "provvedimento risarcitorio" è stata elaborata attraverso il ricorso alla formula "provvedimento compensativo", mentre il riferimento all'"indennizzo" è stato sostituito con quello di "pagamento di una somma di denaro". Si è infatti ritenuto che l'esatta trasposizione della formulazione della direttiva sarebbe risultata fonte di difficoltà interpretative, stante la specificità delle nozioni di risarcimento e indennizzo nell'ordinamento nazionale, che per tale ragione sono state sostituite con terminologia che appare più appropriata.

Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva. La norma precisa che restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori, in attuazione del paragrafo 2 del medesimo articolo 2 della direttiva.

I commi 3 e 4, recependo il disposto del paragrafo 1, ultimo periodo, dell'articolo 2 della direttiva, dispongono che l'azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate



e che, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell'azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere. Tale espressione, di origine giurisprudenziale, è ora contenuta nel disposto dell'articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, in forza del quale “*Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere*”.

L'articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi.

Il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati ad esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti - designati da altri Stati membri - iscritti nell'elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all'articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

La previsione di cui al comma *de quo*, muovendo dall'identità dei soggetti destinatari della tutela, valorizza la funzione rappresentativa, storicamente consolidata nell'ordinamento interno, degli enti di cui all'articolo 137 del codice del consumo. A fianco di tale categoria di soggetti sono posti gli enti di cui al sopra citato elenco tenuto dalla Commissione europea quali attori titolati a esperire in Italia le azioni rappresentative transfrontaliere. Infine, la legittimazione degli organismi indipendenti nazionali discende dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva.

Il comma 2 individua gli enti legittimati dall'Italia a esperire le azioni rappresentative transfrontaliere, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, facendo riferimento all'articolo 140-*quinquies*. Tali enti potranno esperire le azioni rappresentative innanzi all'autorità competente di un altro Stato membro.

L'articolo 140-quinquies, rubricato “Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere”, è composto da quattro commi.

Il comma 1 prevede l'istituzione, nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, di una sezione speciale all'interno della quale saranno iscritti gli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere. La *ratio* sottesa alla scelta di istituire una nuova sezione all'interno del suddetto elenco pubblico trova fondamento nella coincidenza solo parziale tra i requisiti di cui all'art. 137 del codice del



consumo e quelli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva, come meglio esplicitato nel prosieguo.

Il comma 2 dispone che l'iscrizione nella sezione di cui al comma 1 possa essere richiesta dalle associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 e dagli enti in possesso dei requisiti elencati dalle lettere da a) a f).

Il comma in esame, infatti, enuclea i requisiti, formulati in attuazione del disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, al sussistere dei quali gli enti potranno chiedere di essere iscritti nella sezione speciale dei legittimati a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere.

Il primo requisito (lett. a), in attuazione del disposto della lettera a), paragrafo 3, dell'articolo 4 della direttiva, prevede che l'ente, costituito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dimostri l'attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori da dodici mesi al momento della richiesta di designazione.

Il secondo requisito (lett. b) specifica che l'oggetto sociale dimostri che lo scopo dell'ente sia quello di tutelare gli interessi dei consumatori nelle materie di cui all'allegato II-*septies*. Si richiede, altresì, l'assenza di scopo di lucro, come previsto dalla lett. c) del paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva.

Il terzo requisito (lett. c) cala nel contesto dell'ordinamento italiano il concetto di insolvenza, come declinato dalla lett. d), paragrafo 3, dell'articolo 4 della direttiva, prevedendo che tra i requisiti necessari all'iscrizione nella sezione speciale vi sia anche quello di non essere assoggettati a procedure per l'insolvenza.

Il quarto (lett. d) ed il quinto (lett. e) requisito danno attuazione a quanto previsto dalla lettera e) del paragrafo 3, dell'articolo 4 della direttiva in materia di indipendenza e non influenza da parte di soggetti terzi, prescrivendo che l'ente si doti di procedure e regole di prevenzione dei conflitti di interesse, da esplicitare nel corpo del proprio statuto, così come di uno specifico organo di controllo.

Il sesto requisito (lett. f), in recepimento del disposto della lettera f), del paragrafo 3, dell'articolo 4 della direttiva, specifica le modalità con cui gli enti sono chiamati a rendere pubblici lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, da redigere in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137 di cui al comma 1, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché le informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.

Il comma 3 attribuisce la legittimazione a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere anche agli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE)



2017/2394 che facciano richiesta di essere legittimati così esercitando la facoltà rimessa al legislatore nazionale dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy vengano disciplinate le modalità con cui la sezione speciale di cui al comma 1 verrà resa pubblica, le procedure da osservare al fine di presentare la domanda di iscrizione nella sezione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari alla stessa iscrizione.

L'articolo 140-*sexies*, rubricato "Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio", è composto da 4 commi.

Il comma 1 attua l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva e prevede che entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi alla Commissione europea gli enti legittimati all'esperimento delle azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale, e che renda pubblico detto elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. La comunicazione dovrà essere data alla Commissione anche con riguardo alle successive modifiche.

Il comma 2 attua l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva e prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy provveda almeno ogni cinque anni alla verifica della permanenza dei requisiti per l'esperimento delle azioni rappresentative transfrontaliere, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.

Il comma 3 attua l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, stabilendo che se uno Stato membro o la Commissione sollevano riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-*quinquies*, comma 2, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza e provvede ai relativi e conseguenti adempimenti.

Il comma 4, nel sancire che il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea, recepisce l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.

L'articolo 140-*septies*, rubricato "Azioni rappresentative" contiene la disciplina generale applicabile tanto alle azioni rappresentative inibitorie quanto a quelle finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi. La norma prevede, al comma 1, che le azioni rappresentative possano essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere,



anche congiuntamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-*octies* oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-*novies*, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*. Nella parte in cui prevede che le azioni rappresentative possano essere proposte senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, la norma recepisce l'articolo 8, paragrafo 3, primo periodo della direttiva, relativa ai provvedimenti inibitori. La disposizione è stata estesa anche alle azioni finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi in ragione della possibilità di proposizione congiunta delle azioni dirette ad ottenere provvedimenti inibitori e di quelle dirette ad ottenere provvedimenti compensativi. Ciò in virtù del paragrafo 5, primo periodo, dell'articolo 7 della direttiva, ai sensi del quale "Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un'unica azione rappresentativa, se del caso". Inoltre, la disciplina delle azioni di classe contenuta nel codice di procedura civile, cui rimanda quella delle azioni rappresentative, non prevede la necessità di mandato in capo all'ente ricorrente.

La disposizione attua, in primo luogo, il paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva con una formulazione che "migliora" e sostanzialmente chiarisce quella letterale della versione italiana del paragrafo 1 che presenta un'evidente imprecisione nella parte in cui riferisce la designazione agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative, anziché agli enti legittimati. Al riguardo, può nuovamente aiutare la più corretta versione francese, che recita: "*1. Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l'article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives*".

La previsione relativa alla possibilità di proposizione congiunta tanto della domanda finalizzata ad ottenere provvedimenti inibitori quanto di quella finalizzata ad ottenere provvedimenti compensativi costituisce attuazione della possibilità prevista dal paragrafo 5, primo periodo, dell'articolo 7 della direttiva, ai sensi del quale "*Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un'unica azione rappresentativa, se del caso*".

Il comma 2 dispone che restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali, in tal modo attuando l'articolo 2, comma 3, della direttiva, nella parte in cui è precisato che essa non incide sull'applicazione delle norme di diritto internazionale privato per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o il diritto applicabile, cui continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il diritto dell'Unione, gli strumenti già esistenti e in particolare il regolamento CE n. 864/2007, il regolamento CE 593/2008 e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Il comma 3 prevede che se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828. La norma attua l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, secondo il quale “*Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri l'azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri*”). In questo modo si consente agli enti legittimati in Stati membri diversi di unire le forze in un'unica azione rappresentativa in un unico foro, fatte salve le norme in tema di giurisdizione, consentendo un uso diffuso dello strumento, in linea con lo spirito della direttiva.

Il comma 4 dispone che la domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Si è ritenuto opportuno mantenere la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, già prevista dall'articolo 840-*ter* del Codice di procedura civile per le azioni di classe, al fine di favorire la specializzazione dei giudici che tratteranno la materia delle azioni rappresentative, connotata da diverse peculiarità, non ultimo sotto il profilo del “*case management*” che richiede anche l'utilizzo del portale dei servizi telematici, istituito proprio per l'attuazione delle azioni di classe previste dagli articoli 840-*bis* e seguenti del Codice di procedura civile. Si è precisata la natura inderogabile del suddetto foro, individuato in base al “luogo dove ha sede la parte resistente”, anche al fine di escludere il foro generale delle persone giuridiche di cui all'articolo 19 del Codice di procedura civile e di evitare il fenomeno del “*forum shopping*”. Qualora parte resistente non abbia sede legale in Italia, continuerà a farsi applicazione del Regolamento (UE) 1215/2012 con giurisdizione italiana anche se l'impresa convenuta abbia sede all'estero, se l'illecito plurioffensivo si sia verificato in Italia.

Nel comma 5 si prevede che nel ricorso introduttivo l'ente legittimato è tenuto a fornire informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall'azione (senza, però, essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori toccati dall'azione); questo requisito, la cui previsione attua il paragrafo 2 dell'articolo 7 della direttiva, appare propedeutico in relazione all'effetto sospensivo ed interruttivo dell'azione inibitoria rispetto a successive azioni compensative, come previsto dall'art. 140-*duodecies*. Per quanto concerne gli elementi su cui si fonda la giurisdizione del tribunale adito, nel caso di azione relativa ad un illecito civile, l'ente dovrà indicare ad esempio anche il luogo di verifica



dell'evento dannoso, ciò al fine di consentire al giudice adito di stabilire la propria giurisdizione ed il diritto applicabile. L'indicazione delle fonti di finanziamento è funzionale all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva e alla valutazione della sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, profili preliminari questi, su cui il giudice dovrà fondare la verifica dell'ammissibilità dell'azione rappresentativa, prendendo in considerazione anche gli altri elementi di cui all'art. 140-*septies*.

Il comma 6 dispone che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai sensi dell'articolo 840-*ter*, secondo comma, del Codice di procedura civile, con formulazione che riprende integralmente la previsione dell'attuale articolo 840-*ter*. Si prevede quindi l'utilizzo del portale dei servizi telematici già in essere per l'azione di classe.

Il comma 7 dispone che il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al capo III-*quater* del titolo I del libro secondo del Codice di procedura civile (introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"), che ha contestualmente abrogato il rito sommario di cognizione, attualmente previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del Codice di procedura civile), in quanto compatibile. È esclusa l'applicazione dell'articolo 281-*duodecies*, primo comma, del Codice di procedura civile e, in tal modo, la possibilità di mutamento del rito da semplificato in ordinario, analogamente a quanto attualmente previsto, per le azioni di classe e in relazione al rito sommario di cognizione, dall'articolo 840-*ter*, terzo comma, del Codice di procedura civile, in relazione alle azioni di classe.

La disciplina delle azioni di classe è parimenti ripresa dalla disposizione per cui resta fermo il diritto all'azione individuale e dall'esclusione dell'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del Codice di procedura civile, in linea con quanto già previsto dall'articolo 840-*bis* del Codice di procedura civile.

Il comma 8 prevede le cause di inammissibilità della domanda, in attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 7 della direttiva, che fa riferimento a motivi di inammissibilità stabiliti tanto dalla direttiva quanto dal diritto nazionale. L'inclusione della manifesta infondatezza tra le ragioni di inammissibilità della domanda riprende, da un lato, l'identica previsione contenuta, con riferimento alle azioni di classe, all'articolo 840-*ter*, comma quarto, lettera a), del codice di procedura civile e, dall'altro, costituisce attuazione del paragrafo 7 dell'articolo 7 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire che i



casi manifestamente infondati siano respinti il prima possibile. La lettera b) riprende i considerando 34 e 49 (consentendo anche l'attuazione del 50 e del 65). La lettera c) attua l'articolo 5, paragrafo 4, ultimo periodo, della direttiva. La lettera d) costituisce attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). In ossequio all'articolo 10, paragrafo 4, si prevede che, qualora il giudice sollevi, anche di ufficio, la questione di inammissibilità dell'azione per il possibile conflitto di interessi a causa di un finanziamento ricevuto o promesso da un concorrente del convenuto o da un soggetto da questi dipendente, debba essere dato un termine al resistente per sanare la situazione, rifiutando o modificando il finanziamento in questione.

La lettera e) attua l'articolo 4, comma 3, lettera b), ed il considerando 25, assicurando il controllo giurisdizionale circa la permanenza del requisito del possesso, da parte dell'ente legittimato, di un oggetto sociale legato alla tutela degli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell'Unione di cui all'allegato II-*septies*.

La pubblicazione dell'ordinanza che decide sull'ammissibilità nell'area pubblica del portale dei servizi telematici riprende la formulazione dell'articolo 840-*ter*, quinto comma, del Codice di procedura civile.

Il comma 10 prevede che quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, con formulazione conforme a quanto disposto dall'articolo 840-*ter*, sesto comma, del Codice di procedura civile. La norma si fonda sulla considerazione per cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza presuppone una valutazione di merito, onde la riproposizione dell'azione può avvenire solo in caso di mutamenti nelle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto. Non vi è invece necessità di disciplinare esplicitamente gli effetti della declaratoria di inammissibilità nelle ipotesi previste dalle lettere da b) a e) del comma 8, posto che non è dubbio che in tali casi non vi sia, da parte del tribunale, alcuno scrutinio del merito della domanda, cosicché la declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione dell'azione in base ai principi processuali vigenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 26377 del 16/12/2014: *“La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”*). Ne discende anche che non è necessaria una disposizione specifica per attuare l'ultima parte del paragrafo 4 dell'articolo 10 della direttiva, ai sensi del quale *“Se in un'azione rappresentativa specifica la legittimazione dell'ente legittimato è oggetto di opposizione, tale opposizione non pregiudica i diritti dei consumatori interessati da detta azione rappresentativa”*, posto che la pronuncia di inammissibilità conseguente al difetto di legittimazione, prevista dalla lettera c) del



comma in esame, non è di per sé idonea a pregiudicare i consumatori, non essendo suscettibile di passare in giudicato e quindi di impedire la riproposizione dell'azione.

Il comma 11 richiama l'articolo 840-*ter*, commi settimo e ottavo, del Codice di procedura civile, relativo al reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità.

L'articolo 140-*octies* disciplina l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, dando attuazione all'articolo 8 della direttiva. I provvedimenti inibitori previsti sono di due tipi: il primo concerne l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta illegittima del professionista; il secondo si sostanzia nell'ordine di pubblicazione del provvedimento, a spese del professionista, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica (comma 1).

Al comma 2, si prevede la notifica del ricorso al pubblico ministero, conformemente a quanto previsto già dall'art. 840-*sexiesdecies*.

Il comma 3 rinvia all'articolo 840-*quinquies*, commi da quarto a quattordicesimo, del Codice di procedura civile.

Un elemento di novità rispetto a tale ultima norma ed al precedente articolo 140 del codice del consumo è costituito dalla possibilità per il ricorrente di chiedere in via di urgenza provvedimenti provvisori, tesi a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibirne la reiterazione, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, con applicazione della disciplina sui procedimenti cautelari, richiamata parzialmente in quanto compatibile (comma 5). La disposizione attua specificamente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

Il comma 4 prevede che l'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati, attuando in tal modo l'articolo 8, comma 3, lettera b), della direttiva.

Con il comma 6 si prevede che il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile.

Il comma 7 rinvia al settimo e ottavo comma dell'articolo 840-*sexiesdecies* del Codice di procedura civile, relativi rispettivamente alle norme di coercizione indiretta e alla condanna della parte soccombente a dare diffusione al provvedimento.



Il comma 8 esercita la facoltà prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva. Analogamente a quanto già prevedeva l'abrogato articolo 140, comma 5, del Codice del consumo, si prevede che l'azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano intimato al professionista di cessare il comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti, con un chiaro intento deflattivo.

L'articolo 140-novies, rubricato "Provvedimenti compensativi", disciplina le azioni finalizzate ad ottenere i provvedimenti definiti dall'articolo 140-ter, lettera h).

Con il comma 1 si recepisce l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. Il comma prevede che l'ente legittimato possa proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi, come definiti dall'articolo 140-ter, comma 1, lettera h), ossia il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Il comma 2 stabilisce che, fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, trovano applicazione gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibili. Attraverso tale richiamo viene attuato anche l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, ai sensi del quale *"gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase di un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori i singoli consumatori interessati da tale azione rappresentativa possano esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall'ente legittimato in detta azione rappresentativa e di essere vincolati o meno dall'esito dell'azione stessa, entro un limite di tempo appropriato dopo la proposizione di detta azione rappresentativa"*. Ed invero, le disposizioni in questione disciplinano analiticamente l'adesione dei soggetti interessati all'azione di classe, cosicché il loro richiamo appare adeguato rispetto alla previsione della direttiva. È pertanto attuato anche l'articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, secondo cui *"Nel caso in cui un provvedimento risarcitorio non specifichi i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento risarcitorio, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiare di tali rimedi"*, attraverso il riferimento, in particolare, all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c) e all'articolo 840-octies, secondo comma, c.p.c.. Si stabilisce, inoltre, che il giudice determini un contributo di modesta entità ai sensi della lettera h) del primo comma dell'articolo 840-sexies del Codice di procedura civile: la previsione della modesta entità del contributo attua l'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva, ai sensi del quale *"Gli Stati membri possono*



stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la propria volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria". Coerentemente con la previsione relativa alla modesta entità del contributo, la norma esclude l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-*sexies*, relativo all'integrazione delle somme da versare.

Il comma 3 prevede che in caso di soccombenza il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave, così attuando l'articolo 12 (nonché il considerando 38) della direttiva.

L'articolo 140-*decies*, rubricato "Accordi di natura transattiva e conciliativa", attua l'articolo 11 della direttiva e si compone di cinque commi.

Il comma 1, nel prevedere che, fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda relativa ai provvedimenti compensativi, attua l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

Il comma 2 dispone che entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, possa invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda relativa ai provvedimenti compensativi entro un termine ragionevole, come previsto dalla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 11.

Il comma 3 stabilisce che il giudice verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi delle parti, così attuando l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva.

Il comma 4 stabilisce che è applicabile l'articolo 185, terzo comma, del Codice di procedura civile, relativo alla redazione del processo verbale della conciliazione, mentre il comma 5 richiama l'applicabilità dell'articolo 840-*quaterdecies* del Codice stesso, che regola gli accordi transattivi nell'ambito dei procedimenti collettivi e che contiene una disciplina conforme all'articolo 11 della direttiva.



L'articolo 140-undecies, rubricato “Informazioni sulle azioni rappresentative”, è composto da un unico comma, che recepisce l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.

Si prevede che gli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative debbano indicare sul proprio sito *web* le azioni rappresentative intentate, quelle che intendano proporre e i relativi esiti. Le medesime informazioni sono comunicate al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Tale previsione è funzionale a garantire che tutti i soggetti interessati possano agevolmente conoscere gli sviluppi delle azioni esperite e valutare, altresì, se aderire o meno all'azione rappresentativa che l'ente legittimato intende esperire.

L'articolo 140-duodecies, rubricato “Interruzione della prescrizione”, recepisce l'articolo 16 della direttiva, disponendo che la prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-*novies* è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del Codice civile, dalla notificazione dell'atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-*octies* e 140-*novies*.

L'articolo 140-terdecies, rubricato “Misure di coercizione indiretta”, recepisce il disposto dell'articolo 19 della direttiva, prevedendo che, con il provvedimento che definisce il giudizio, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-*octies*, volti ad ottenere un provvedimento inibitorio, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La formulazione riprende quanto previsto dall'abrogato comma 7 dell'articolo 140 del codice del consumo. La norma precisa che le somme di denaro sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-*quinquies*.

L'articolo 140-quaterdecies, rubricato “Spese del procedimento” attua l'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva nonché il considerando 70 e prevede la riduzione alla metà del contributo unificato, escludendo altresì l'applicazione del raddoppio dello stesso, che l'articolo 13, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede per i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Si tratta di una disposizione in linea con quanto già previsto dalla



disciplina attualmente vigente sull'azione di classe, di cui agli articoli 840 bis e seguenti del codice di procedura civile, al momento assoggettata al rito sommario ex articolo 702 bis del codice procedura civile ed in virtù di ciò assoggettata al pagamento del contributo unificato nella misura ridotta del 50% attraverso il richiamo dell'articolo 13 c. 3 del DPR 115/2002 ai procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c. .

In virtù dell'articolo 119 del medesimo testo unico, applicabile agli enti legittimati in quanto si tratta di associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano attività economica, è inoltre possibile il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, nel caso ne ricorrano i presupposti. Non è pertanto necessario introdurre disposizioni specifiche in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 2, ultimo periodo, nella parte in cui fa riferimento all'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Con il **comma 2** si provvede a modificare il Codice nei seguenti termini. Dopo l'allegato II-*sexies* è inserito, come "allegato II-*septies*", l'allegato A del decreto legislativo di attuazione. Tale allegato riproduce pedissequamente l'elenco delle disposizioni di cui all'allegato I della direttiva e le relative norme di recepimento di diritto interno, la cui violazione consente di intentare le azioni rappresentative.

L'**articolo 2**, che introduce modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è composto da un unico comma.

Si prevede che, al pari dell'azione di cui all'articolo 37 del codice del consumo, anche l'azione inibitoria introdotta con il decreto legislativo in esame non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'**articolo 3**, composto da un unico comma, contiene una disposizione di coordinamento, in base alla quale le azioni previste dal titolo introdotto dal presente schema di decreto legislativo vengono ricomprese in quelle di competenza delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante "*Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273*"

L'**articolo 4**, che introduce le disposizioni transitorie e finali, è composto da quattro commi.

Con il **comma 1** si recepisce l'articolo 22, paragrafi 1 e 3, della direttiva, prevedendo che le disposizioni del decreto in esame trovino applicazione a decorrere dal 25 giugno 2023.

Con il **comma 2** si recepisce l'articolo 22, paragrafo 3, nella parte in cui si riferisce alle disposizioni in materia di interruzione della prescrizione, disponendo che l'articolo 140-*duodecies* del codice del



consumo si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.

Con il **comma 3** si prevede che con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, venga garantito l'adeguamento dell'allegato II-*septies* alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828.

Con il **comma 4** si prevede che ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, effettuato anche da disposizioni di rango secondario, debba riferirsi alla sezione speciale istituita dall'articolo 140-*quinquies*, comma 1, solo se espressamente previsto. La disposizione in commento intende prevenire potenziali difficoltà interpretative e applicative.

L'**articolo 5**, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, è composto da un unico comma.

L'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si dispone l'inserimento del decreto di attuazione della direttiva nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Infine, nell'**allegato A**, recante il nuovo allegato II-*septies* al codice del consumo, sono elencate le normative nazionali di attuazione e adeguamento alle disposizioni di cui all'Allegato I della direttiva.



TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Articolo della Direttiva (UE) 2020/1828	Articolo ed eventuale comma dello Schema di decreto legislativo di recepimento	Articolo ed eventuale comma della Novella al Codice del consumo	Eventuali annotazioni
Articolo 1: Oggetto e scopo			La disposizione descrittiva dell'oggetto e dello scopo della direttiva non richiede specifica attuazione.
Articolo 2: Ambito di applicazione	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-ter; Articolo 140-septies.	L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva sono recepiti dall'articolo 140-ter, commi 2, 3 e 4. L'articolo 2, paragrafo 3, è recepito dall'articolo 140-septies, comma 2.
Articolo 3: Definizioni	Articolo 1, comma 1	Articolo 140-ter.	Le definizioni sono state formulate con gli opportuni adattamenti redazionali ad esclusione delle nozioni già previste dall'ordinamento interno e conformi a quanto disposto dalla direttiva. Non è stata introdotta una specifica definizione di "decisione definitiva", in quanto il diritto processuale civile concepisce dette decisioni in conformità a quanto prescritto dalla direttiva. Non è stata introdotta una specifica definizione di pratica perché sarebbe risultata superflua, in



			quanto non utilizzata nelle disposizioni dettate dal provvedimento attuativo, per le quali è sufficiente fare riferimento alle violazioni delle norme di recepimento della direttiva contenute nell'allegato.
Articolo 4: Enti Legittimati	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>quater</i> ; Articolo 140- <i>quinquies</i> .	<p>I paragrafi 1, 2 dell'articolo 4 della direttiva sono recepiti dall'articolo 140-<i>quater</i>. Il paragrafo 3 è recepito dall'articolo 140-<i>quinquies</i>. Il paragrafo 4 non richiede di essere trasposto in una specifica disposizione, essendo attuato dalla norma relativa alla legittimazione rispetto alle azioni nazionali, contenuta all'articolo 140-<i>quater</i>, idonea a rendere efficace ed efficiente il funzionamento delle suddette azioni. Le opzioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non sono state esercitate, in assenza di criteri di delega specifici. L'opzione di cui al paragrafo 7 dell'articolo 4 della direttiva è stata esercitata per mezzo del comma 1 dell'articolo 140-<i>quater</i> e del comma 3 dell'articolo 140-<i>quinquies</i>, che fanno riferimento agli organismi pubblici indipendenti nazionali.</p>
Articolo 5: Informazione e monitoraggio degli enti legittimati	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>sexies</i> ;	Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della direttiva è recepito dal



		articolo 140- <i>septies</i> .	<p>comma 1 dell'articolo 140-<i>sexies</i>.</p> <p>Il paragrafo 2 non è stato attuato, in quanto riferito all'ipotesi prevista dal paragrafo 6 dell'articolo 4, anch'esso non attuato.</p> <p>Il paragrafo 3 è recepito dal comma 2 dell'articolo 140-<i>sexies</i>.</p> <p>Il primo e secondo periodo del paragrafo 4 sono recepiti dal comma 3 dell'articolo 140-<i>sexies</i>.</p> <p>Il terzo periodo è recepito dal comma 8, lettera e) dell'articolo 140-<i>septies</i>, nella parte in cui fa riferimento alla contestazione da parte del convenuto dei requisiti necessari per la legittimazione.</p> <p>Il paragrafo 5 è recepito dal comma 4 dell'articolo 140-<i>sexies</i>.</p>
Articolo 6: Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>ter</i> ; articolo 140- <i>septies</i> .	<p>L'articolo 6 della direttiva è attuato attraverso le definizioni e le norme procedurali.</p> <p>Il paragrafo 2 è attuato in particolare dall'articolo 140-<i>septies</i>, comma 3.</p> <p>Il paragrafo 3, nella parte in cui prevede la verifica dell'oggetto sociale da parte dell'organo giurisdizionale, è attuato dall'articolo 140-<i>septies</i>, comma 8, lettera e).</p>
Articolo 7: Azioni rappresentative	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>septies</i> ; articoli 140- <i>quater</i> e da 140- <i>septies</i> a 140- <i>novies</i> .	<p>Il paragrafo 1 dell'articolo 7 è recepito dal comma 1 dell'articolo 140-<i>septies</i>.</p> <p>Il paragrafo 2 è recepito dal comma 5 dell'articolo 140-<i>septies</i>.</p>



			<p>Il paragrafo 3 è recepito dal comma 8 dell'articolo 140-<i>septies</i>.</p> <p>Il paragrafo 4 è recepito comma 1 dell'articolo 140-<i>septies</i>.</p> <p>Il paragrafo 5 è recepito comma 1 dell'articolo 140-<i>septies</i>.</p> <p>Il paragrafo 6 è recepito dalle norme in tema di enti legittimati e di procedimento, in particolare di cui agli articoli 140-<i>quater</i> e da 140-<i>septies</i> a 140-<i>novies</i>.</p> <p>Il paragrafo 7 è recepito dal comma 8, lettera a), dell'articolo 140-<i>septies</i>.</p>
Articolo 8: Provvedimenti inibitori	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>septies</i> ; Articolo 140- <i>octies</i> .	<p>Il paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 8 è recepito dal comma 5 dell'art. 140-<i>octies</i>.</p> <p>Il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 dell'articolo 8 della direttiva sono recepiti dal comma 1 dell'art. 140-<i>octies</i>.</p> <p>L'articolo 8, paragrafo 3, primo periodo, è recepito dall'articolo 140-<i>septies</i>, comma 1, nella parte in cui prevede che non vi sia necessità di mandato da parte dei consumatori interessati.</p> <p>L'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b) è recepito dal comma 4 dell'articolo 140-<i>octies</i></p> <p>L'opzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 8 della direttiva è stata esercitata al comma 8 dell'articolo 140-<i>octies</i>.</p>
Articolo 9: Provvedimenti risarcitori	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>ter</i> ; Articolo 140- <i>septies</i> ;	Il paragrafo 1 dell'articolo 9 è recepito dalle definizioni (cfr. articolo 140- <i>ter</i> , lettera h)



		<p>Articolo 140-<i>novies</i>.</p>	<p>e dal comma 1 dell'articolo 140-<i>novies</i>. I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono attuati dal comma 2 dell'articolo 140-<i>novies</i>, attraverso il richiamo agli articoli da 840-<i>quater</i> a 840-<i>terdecies</i> e all'articolo 840-<i>quinquiesdecies</i> c.p.c. L'opzione di cui al paragrafo 7, secondo periodo, non è stata esercitata in assenza di specifici criteri di delega. Il paragrafo 8 dell'articolo 9 non necessita di specifica attuazione, essendo possibile la proposizione di azioni finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi senza necessità di accertamenti preliminari. Il paragrafo 9 dell'articolo 9 è stato recepito dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 140-<i>ter</i>.</p>
<p>Articolo 10: Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori</p>	<p>Articolo 1, comma 1</p>	<p>Articoli 140-<i>quinquies</i>; Articolo 140-<i>septies</i>.</p>	<p>I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 sono attuati attraverso le disposizioni in tema di obblighi statuari (140-<i>quinquies</i>, comma 2, lettere d,) e) e f) e la previsione di una specifica causa di inammissibilità della domanda (140-<i>septies</i>, comma 8, lettera d)). I paragrafi 3 e 4 sono attuati dal comma 5 dell'articolo 140-<i>septies</i> e dall'art. 140-<i>septies</i>, comma 8, lett. d), laddove si prevede che il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un</p>



			termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento.
Articolo 11: Transazioni concernenti i risarcimenti	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>decies</i> .	<p>Il paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 11 della direttiva è recepito dall'art. 140-<i>decies</i>, comma 1.</p> <p>Il paragrafo 1, lettera b) è recepito dall'art. 140-<i>decies</i>, comma 2.</p> <p>Il paragrafo 2 è recepito dall'art. 140-<i>decies</i>, comma 3.</p> <p>Il paragrafo 3 non richiede specifica attuazione, posto che la prosecuzione del giudizio è prevista dalle norme processuali generali, non derogate dal presente provvedimento.</p> <p>Il paragrafo 4 dell'articolo 11 è recepito dall'articolo 140-<i>decies</i>, comma 5, che rinvia all'articolo 840-<i>quaterdecies</i> c.p.c.</p> <p>Il paragrafo 5 dell'articolo 11 non è stato oggetto di specifica attuazione, posto che è pacifico che la transazione non abbia effetto al di là del suo oggetto (art. 1965 c.c.).</p>
Articolo 12: Ripartizione delle spese di un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>novies</i> .	<p>Il paragrafo 1 dell'articolo 12 non necessita di specifica attuazione, posto che, in assenza di deroghe, si applica il regime generale relativo alla regolamentazione delle spese.</p> <p>I paragrafi 2 e 3 sono recepiti dall'articolo 140-<i>novies</i>, comma 3.</p>



<p>Articolo 13: Informazioni sulle azioni rappresentative</p>	<p>Articolo 1, comma 1</p>	<p>Articoli 140-<i>novies</i> e 140-<i>undecies</i>.</p>	<p>Il paragrafo 1 dell'articolo 13 è recepito dall'articolo 140-<i>undecies</i>. Il paragrafo 2 è attuato attraverso il richiamo, nell'articolo 140-<i>novies</i>, degli artt. 840-<i>ter</i>, comma 2, 840-<i>quinquies</i>, comma 1. Il paragrafo 3 non richiede specifica attuazione, in virtù del disposto dell'ultimo periodo del medesimo paragrafo, atteso che le informazioni relative al procedimento sono pubblicate nell'area pubblica del portale di all'art. 840-<i>ter</i> c.p.c.. Il paragrafo 5 non necessita di specifica attuazione, posto che la pubblicazione avviene tramite il portale di cui all'art. 840-<i>ter</i> c.p.c. e non richiede ulteriori spese.</p>
<p>Articolo 14: Banche dati elettroniche</p>			<p>L'opzione di cui all'articolo 14 della direttiva non è stata esercitata nei termini dell'istituzione di una banca dati, tuttavia, stante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 140-<i>undecies</i>, è garantita dall'ordinamento la pubblicità delle informazioni rilevanti in materia di azioni rappresentative.</p>
<p>Articolo 15: Effetti delle decisioni definitive</p>	<p>Articolo 1, comma 1</p>		<p>L'articolo 15 non necessita di specifica attuazione, stante il disposto dell'articolo 116, comma 1, c.p.c..</p>
<p>Articolo 16: Termini di prescrizione</p>	<p>Articolo 1, comma 1</p>	<p>Articolo 140-<i>duodecies</i>.</p>	<p>I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16 sono recepiti</p>



			dall'articolo 140- <i>duodecies</i> .
Articolo 17: Sollecitudine procedurale	Articolo 1, comma 1; articolo 2	Articoli 140- <i>septies</i> e 140- <i>octies</i>	L'articolo 17 è attuato attraverso la previsione del ricorso al rito semplificato (art. 140- <i>septies</i>), della possibilità di tutela cautelare in corso di causa (art. 140- <i>octies</i>) e dall'esenzione della mediazione obbligatoria per le azioni inibitorie (art. 2 dello schema di decreto).
Articolo 18: Esibizione delle prove	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>octies</i> ; Articolo 140- <i>novies</i> .	L'articolo 18 della direttiva è attuato: - per i provvedimenti compensativi, attraverso il richiamo effettuato dall'articolo 140- <i>novies</i> , comma 2, all'articolo 840- <i>quinquies</i> c.p.c., che contiene anche le norme in tema di ordine di esibizione; - per i provvedimenti inibitori, dal richiamo ai commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840- <i>quinquies</i> c.p.c., contenuto all'articolo 140- <i>octies</i> , comma 3; - per quanto riguarda l'ultimo periodo, dalla disciplina generale in materia di esibizione (artt. 210 e ss. c.p.c.).
Articolo 19: Sanzioni	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>terdecies</i> : articoli 140- <i>octies</i> e 140- <i>novies</i> .	Il paragrafo 1, lettera a) dell'art. 19 è recepito dal comma 1 dell'art. 140- <i>terdecies</i> . La lettera b) del medesimo paragrafo non necessita di attuazione in quanto, per quanto attiene agli obblighi informativi, la pubblicazione avviene tramite il portale di cui all'art. 840- <i>ter</i> c.p.c.



			<p>senza previsione di obblighi a carico del professionista, come consentito dall'articolo 13, paragrafo 3, ultima parte della direttiva.</p> <p>Per quanto attiene l'ordine di esibizione, la disciplina è attuata attraverso il richiamo, negli artt. 140-<i>octies</i> e 140-<i>novies</i>, all'articolo 840-<i>quinquies</i>, che prevede sanzioni per la mancata ottemperanza.</p>
Articolo 20: Assistenza agli enti legittimati	Articolo 1, comma 1	Articolo 140- <i>novies</i> , comma 2, e articolo 140- <i>quaterdecies</i>	<p>I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20 sono recepiti dal comma 1 dell'articolo 140-<i>quaterdecies</i>. Trova inoltre applicazione, senza necessità di introduzione di nuove norme, l'art. 119 TUSG, applicabile agli enti legittimati in quanto si tratta di associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano attività economica.</p> <p>Il paragrafo 3 dell'articolo 20 è recepito dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 140-<i>novies</i>.</p> <p>Il paragrafo 4 dell'articolo 20 non richiede specifica attuazione.</p>
Articolo 21: Abrogazione	---	---	Non richiede specifica attuazione.
Articolo 22: Disposizioni transitorie	Articolo 4	---	<p>Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della direttiva è recepito dal comma 1 dell'articolo 4.</p> <p>Il paragrafo 2 dell'articolo 22 non richiede specifica attuazione.</p>



			Il paragrafo 3 dell'articolo 22 è recepito dall'articolo 4, comma 2.
Articolo 23: Monitoraggio e valutazione	---	---	Il disposto dell'articolo non richiede specifica attuazione.
Articolo 24: Recepimento	Articolo 4	---	Il paragrafo 1, prima alinea, non richiede disposizioni attuative. Quanto alla seconda alinea, è stata introdotta una disposizione che prevede l'applicazione del decreto di attuazione della direttiva a far data dal 25 giugno 2023; la terza alinea è stata attuata attraverso il riferimento alla direttiva nel titolo del presente decreto. In relazione alla prescrizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 24 si è prevista la competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 24.
Articolo 25: Entrata in vigore	---	---	Il disposto dell'articolo non richiede specifica attuazione.
Articolo 26: Destinatari	---	---	Il disposto dell'articolo non richiede specifica attuazione.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/1828, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2020 RELATIVA ALLE AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/22/CE.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione alla legge 4 agosto 2022, n. 127, per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 che abroga la direttiva, 2009/22/CE in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di consentire agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e compensativi, nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea, di cui all’allegato I della direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti ad adeguare il loro ordinamento entro il 25 dicembre 2022 adattando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni saranno applicate alle azioni rappresentative proposte a partire dal 25 giugno 2023, anche se relative a violazioni verificatesi precedentemente.

La direttiva citata mira a rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e a garantire una tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalle norme europee, riconoscendo un ruolo centrale alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e agli enti che li rappresentano, a fronte di norme nazionali vigenti che privilegiano invece la tutela di interessi individuali omogenei più ampi e anche diversi da quelli consumeristici, affidata all’azione dei singoli e anche ad associazioni che abbiano fra le proprie finalità tale tutela. L’obiettivo di attuare un livello elevato di protezione dei consumatori, secondo il disposto di cui all’art. 169 del TFUE, si intreccia con quello di realizzare il mercato interno e promuoverne il buon funzionamento. Per un verso, infatti, regole comuni che istituiscono un solido regime di tutela dei consumatori possono aumentare la fiducia di questi ultimi nel mercato interno, rendendoli più disponibili agli acquisti transfrontalieri. Per altro verso, tali regole, riducono il rischio di compromettere il libero mercato concorrenziale delle imprese, bilanciando gli obiettivi di tutela degli interessi dei consumatori con quelli di prevenzione di eventuali abusi del contenzioso e quindi sono dettate anche a garanzia dell’attività svolta dai professionisti.

Si rappresenta, comunque, che i principi espletati dalla direttiva non impongono un unico sistema di azione collettiva che sostituisca quelli preesistenti nei singoli Stati membri. La direttiva, infatti, consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale, ma richiede di rendere disponibile “almeno un meccanismo procedurale” di azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria conforme a quello delineato nella direttiva stessa. Le disposizioni della direttiva riguardano in effetti, solo alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative rinviando gli aspetti non disciplinati, all’autonomia degli Stati membri.

L’intervento di cui al provvedimento in esame mira, in sostanza, a includere disposizioni in materia di azioni rappresentative transfrontaliere che vadano ad integrare le misure già presenti a livello di



normativa interna, che nell'ordinamento italiano trovano la propria naturale collocazione nel codice del consumo, sede deputata a contenere tutti gli istituti posti a tutela dei consumatori siano essi esperibili a livello nazionale o a livello internazionale, garantendo organicità alla disciplina di settore in una prospettiva sistemica di facile reperibilità di tutte le norme e di semplificazione a livello di consultazione di un unico corpo normativo in cui ritrovare lo strumento più confacente a livello di garanzie giudiziali ed extragiudiziali.

Si evidenzia la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le citate sezioni specializzate si occupano già della materia concernente le azioni di classe, la cui disciplina sotto il profilo procedurale è estesa anche alle azioni di rappresentanza "nazionali" e "transfrontaliere" per i procedimenti la cui competenza è individuata in seno al giudice italiano le quali, secondo i dati disponibili, sono proposte in numero esiguo, senza eventualità che si possano ingenerare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si procede, qui di seguito, all'esame del presente schema di decreto legislativo che si compone di **5 articoli**, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Con l'**articolo 1**, è introdotto, dopo il Titolo II della Parte V del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) il Titolo II.1, la cui rubrica è denominata: "Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori", che contiene le nuove disposizioni di cui agli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies e, dopo l'allegato II - *sexies* è disposto l'inserimento dell'allegato II - *septies*, che costituisce l'allegato A del presente provvedimento attuativo (commi 1 e 2). Nella specie, riferendosi alle nuove disposizioni, **l'articolo 140-ter** "*Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione*" sono inserite le definizioni come previste dall'articolo 3 della direttiva 2020/1828 relative a cosa si intende per consumatore, professionista, interessi collettivi dei consumatori, ente legittimato ad agire, azione rappresentativa - con la distinzione anche tra quella nazionale e quella transfrontaliera - e provvedimento compensativo. Si puntualizza, poi, che le azioni a cui ci si riferisce sono quelle promosse nei confronti dei professionisti per le violazioni delle disposizioni dell'Unione, le quali ledano o siano suscettibili di arrecare danno agli interessi collettivi dei consumatori definiti nel citato allegato II-*septies*. Ad ogni modo, restano invariati i rimedi predisposti dal diritto nazionale di natura contrattuale ed extracontrattuale che ciascun consumatore può esperire in proprio. Le azioni rappresentative possono essere esperite anche se le violazioni sono cessate e, anche qualora la cessazione intervenga prima della conclusione del procedimento instauratosi tramite la promozione dell'azione rappresentativa, non viene meno la materia del contendere e la tutela dell'interesse collettivo perseguito con il rimedio proposto. *Lo scopo è, infatti, quello di offrire tutele e garanzie al consumatore di ampio spettro e, quindi, anche in linea preventiva, inibendo il reiterarsi di comportamenti analoghi anche in altri settori e materie, così che la pronuncia giudiziale assurga a "precedente" che diriga sia l'attività giurisdizionale sia funga da deterrente per eventuali comportamenti lesivi del diritto unionale. Pertanto, si assicura che le azioni di rappresentanza di natura transfrontaliera che vengano esperite davanti all'autorità giudiziaria italiana potranno essere avviate ad impulso della parte - ente o associazione che sosterrà i costi e le spese della procedura - e per la casistica, quantitativamente limitata, affrontate e sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, soggiacendo al diritto interno e*



all'applicabilità della normativa propria delle azioni di rappresentanza presentate a livello nazionale, per le quali sono già definiti attività ed adempimenti, di natura istituzionale necessari per la loro trattazione.

L'articolo 140-quater si occupa della legittimazione ad agire nelle azioni rappresentative. Innanzitutto, davanti al giudice italiano, la predetta legittimazione sussiste in capo agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo sia agli organismi pubblici indipendenti nazionali **di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394**, che agli enti designati dagli altri Stati membri iscritti nell'elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea secondo le previsioni dell'articolo 5, par. 1 e 2 della direttiva in esame. Per quanto concerne, invece, la possibilità di esperire azioni rappresentative davanti l'autorità competente di altri Stati membri (le azioni transfrontaliere), la disposizione si riporta alla norma successiva **dell'articolo 140-quinquies** che individua gli enti che sono titolati ad esercitarle, secondo i requisiti citati nella stessa norma che devono essere tutti congiuntamente posseduti. In particolare, si sottolinea che sono considerati tra gli enti legittimati ad agire in rappresentanza anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali che ne facciano richiesta. Per tale motivazione è prevista l'istituzione nell'elenco sopra menzionato dell'art. 137 del D. Lgs 206/2005 di una sezione speciale, all'interno della quale saranno iscritti gli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere. Con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy saranno disciplinate le modalità di pubblicità della sezione speciale di cui all'art. 137 del codice del consumo e le procedure che enti, organismi e associazioni dovranno osservare per richiedere l'iscrizione nella stessa, ivi compresa la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari.

Si rappresenta che gli uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy - già deputati alla tenuta dell'elenco di cui al menzionato articolo – provvederanno agli adempimenti connessi alle richieste di iscrizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza eventualità che si possano ingenerare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione del numero contenuto di domande di iscrizione tanto nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo quanto nell'elenco di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura civile. In particolare, per quanto riguarda la sezione speciale relativa agli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere, questa sarà gestita in parallelo all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo già istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e pertanto non si prevedono nuovi oneri di istituzione e gestione della sezione, la cui tenuta avverrà attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 140-sexies “Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio” prevede, in attuazione dell'art. 5 della direttiva, che il Ministero delle imprese e del Made in Italy comunichi alla Commissione europea **l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere**, comprensivo della denominazione e dell'oggetto sociale, e che renda pubblico detto elenco tramite il proprio sito istituzionale, di cui è data notizia alla Commissione. Tale elenco è soggetto a monitoraggio, almeno quinquennale, sulla sussistenza del possesso dei requisiti, salvo il caso di una verifica in tempi ristretti qualora o la Commissione europea o un altro soggetto iscritto nell'elenco sollevi la questione relativa alla permanenza dei presupposti necessari per mantenere l'iscrizione **e disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.**

La designazione del Ministero delle imprese e del made in Italy quale punto di contatto con la Commissione europea si inserisce nel sistema, già delineato, tra gli altri, dagli articoli 141-octies e



141–decies, che riconosce a detto Ministero il ruolo di punto di contatto con la Commissione europea, pertanto non si prevedono nuovi oneri per l'espletamento di detta funzione che potrà essere svolta attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 140-septies che è denominato "Azioni rappresentative" contiene la disciplina generale applicabile tanto alle azioni rappresentative inibitorie quanto a quelle finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi, che possono essere presentate anche congiuntamente e dispone la legittimazione ad agire sia degli enti/associazioni nazionali sia di quelli degli altri Stati membri, nonché la rappresentanza in giudizio senza l'esistenza di un mandato. Viene declinata, poi, la competenza giurisdizionale - che è quella della sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente - l'iter processuale, dalla proposizione del ricorso introduttivo, alla verifica dell'ammissibilità dell'azione di rappresentanza, alla pronuncia della sentenza finale, comprese le norme sulla costituzione delle parti, sul rito adottato, che è il nuovo rito semplificato introdotto dalla L. 26 novembre 2021, n. 206 la cui delega è stata attuata dal decreto legislativo 149/2022. Tale rito garantisce semplificazione, efficacia e ragionevole durata del processo, avvalendosi di termini e tempi più ridotti rispetto al rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti. La preferenza accordata a tale rito è riscontrabile anche attraverso l'adozione di forme procedurali del tutto analoghe a quelle che sono state adottate per le azioni di classe, come è dato evincere riguardo alle disposizioni sulla pubblicità del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - che sono le stesse descritte nell'art. 840-ter, comma 2, c.p.c., con utilizzo del portale dei servizi telematici già esistente e in funzione per le azioni di classe. È, poi, esclusa l'applicazione dell'articolo 281-duodecies c.p.c. e, in tal modo, la possibilità di mutamento del rito da semplificato in ordinario, analogamente a quanto attualmente previsto, per le azioni di classe dall'articolo 840-ter, comma terzo, c.p.c., disciplina parimenti ripresa anche riguardo alla previsione della vigenza del diritto all'azione individuale e riguardo all'esclusione dell'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile", in linea con quanto già previsto dall'articolo 840-bis cpc.

Nella medesima direzione è dettata la norma che dispone riguardo alla pubblicazione dell'ordinanza che decide sull'ammissibilità del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, la quale riprende la formulazione dell'articolo 840-ter comma 5 del codice di procedura civile.

Si rappresenta che il portale di cui si discute è già funzionante per le comunicazioni che devono essere effettuate da parte delle cancellerie delle sezioni specializzate del Tribunale e attraverso lo stesso portale si potranno fronteggiare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli adempimenti processuali che dovranno essere espletati per le "azioni di rappresentanza" di cui si sta discutendo. Eventuali modifiche ed aggiornamenti del sistema informativo potranno essere finanziati con le ordinarie risorse attualmente disponibili ed iscritte alla Missione 6.2, Giustizia civile e penale, azione "Sviluppo degli strumenti d'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitoli 1501 e 7203. Il capitolo 1501 reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. Il capitolo 7203 reca, invece, uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024.

Si segnala al riguardo, che a decorrere dall'anno 2023, le medesime risorse saranno assegnate al nuovo Dipartimento per la transizione digitale dell'amministrazione giustizia - istituito in applicazione del DPCM 22 aprile 2022, n. 54 - sui corrispondenti capitoli 2301 e 7503 di



competenza del medesimo Dipartimento per il triennio 2023-2025 come risultante dal disegno di legge di bilancio 2023.

Per quanto concerne, poi, l'introduzione della norma sopra riportata, che disciplina come già detto i vari aspetti procedurali dell'azione di rappresentanza davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, si osserva che le disposizioni in essa contenute non sono suscettibili di determinare effetti negativi anche sotto l'aspetto organizzativo degli uffici giudiziari interessati, già disciplinati dalla norma istitutiva del tribunale delle imprese, di cui al D.L. 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012, atteso che gli adempimenti da espletare – considerato anche il numero limitato delle procedure rilevate secondo i dati forniti dalla DGSTAT dell'amministrazione della giustizia - potranno essere svolti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*L'articolo 140-octies disciplina l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, per ordinare la cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta illegittima da parte del professionista ovvero per ordinare la pubblicazione del provvedimento per intero o per estratto sui quotidiani di diffusione nazionale o locale, ovvero una rettifica del medesimo con spese e adempimenti a carico del professionista stesso. Un elemento di novità è costituito dalla possibilità per il ricorrente di chiedere in via di urgenza provvedimenti provvisori, tesi a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibirne la reiterazione, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, con applicazione della disciplina sui procedimenti cautelari, richiamata in quanto compatibile. L'ente interessato non ha l'onere di provare il dolo o la colpa del professionista né l'onere di provare che i consumatori interessati abbiano subito perdite o danni. All'articolo appena considerato si collegano le disposizioni dell'articolo 140-terdecies, con cui si prevede che con il provvedimento inibitorio il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e può disporre, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro per l'inadempimento da 1.000 euro a 5.000 euro ovvero per ogni giorno di ritardo, in rapporto alla gravità del fatto e tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Si rappresenta, al riguardo, che le somme di denaro sono versate ad **apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50% al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50% al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies.***

Al riguardo si precisa che le finalità cui destinare la quota del 50% delle risorse del Ministero della giustizia, sono state declinate in analogia al meccanismo previsto per l'assegnazione delle risorse del "Fondo Unico giustizia" che prevede fra i principali obiettivi quello di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in modo da garantire un servizio giustizia più vicino alle esigenze della collettività.

Si precisa altresì che, fermo rimanendo che le attività di tenuta elenco in via ordinaria possono far leva sull'attuale funzionamento della gestione dell'elenco, le risorse aggiuntive assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy nella misura del 50% – ancorché eventuali – potranno essere destinate a misure di maggiore informatizzazione o efficientamento della gestione, tenuto altresì conto della rilevanza anche europea della sezione speciale che potrebbe vedere in un futuro la realizzazione di occasioni di formazione specifica per il personale, la realizzazione di collegamenti con la banca dati della Commissione europea, la realizzazione di strumenti informativi verso i consumatori o altre misure, che - pur in ogni caso non tassative



- potrebbero ritenersi utili per un'efficace funzionamento della sezione speciale e della finalità del provvedimento in esame.

La disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata per la finanza pubblica, sebbene allo stato, di difficile quantificazione.

L'articolo 140-novies disciplina le azioni finalizzate ad ottenere i provvedimenti compensativi, che si traducono nel pagamento di una somma di denaro, nella riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o nel rimborso del prezzo pagato e, come per le altre norme, si applica anche per tale previsione la disciplina dell'azione di classe, in particolare gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile in quanto compatibili. Il giudice determina, inoltre, un contributo di modesta entità, stabilito come per le azioni di classe ai sensi della lettera h) del primo comma dell'articolo 840-sexies del codice di procedura civile, a carico dei consumatori in attuazione dell'articolo 20, par. 3 della direttiva 2020/1828, ma senza che sia prevista alcuna integrazione successiva delle somme da versare.

In caso di soccombenza i consumatori sono condannati al rimborso delle spese a favore del resistente ma nel solo caso di mala fede o colpa grave, in attuazione dell'articolo 12 e del considerando 38 della direttiva in esame.

L'articolo 140-decies si occupa degli accordi di natura transattiva e conciliativa e prevede che fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possano depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda relativa ai provvedimenti compensativi ovvero raggiungere una transazione relativa al risarcimento entro un termine ragionevole, proposta verificata dal giudice in quanto alla legittimità e al mancato contrasto con norme imperative e all'esclusione di clausole che contengano limitazioni dei diritti e degli interessi delle parti. E' data la possibilità di redazione di un verbale di conciliazione e sono anche qui richiamate le disposizioni procedurali sull'azione di classe in materia di accordi transattivi nell'ambito dei procedimenti collettivi.

L'articolo 140-undecies prevede che gli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere debbano indicare sul proprio sito *web* le azioni rappresentative intentate, quelle che intendano proporre e i relativi esiti. Le medesime informazioni sono comunicate al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale rispondendo in tal modo all'esigenza di pubblicità dell'azione alla quale i soggetti interessati possono aderire e conoscere gli sviluppi e gli esiti. *Si rappresenta che la norma non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica atteso che il Ministero delle imprese e del made in Italy già provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle ordinanze di ammissione delle azioni di classe proposte ai sensi dell'articolo 140 bis del codice del consumo (applicabile razione temporis) il cui numero esiguo ad oggi si è attestato a circa 2 all'anno. Alla luce di questo dato si desume che gli obblighi di pubblicazione posti in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy saranno adempiuti senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

L'articolo 140-duodecies si occupa di disciplinare le disposizioni inerenti alla prescrizione dei diritti dei consumatori e l'interruzione della stessa ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, decorrente dalla notificazione dell'atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies.

Dell'articolo 140-terdecies si è già detto sopra riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 140-octies cui si rimanda.



Con l'inserimento dell'articolo **140-quaterdecies** si disciplinano le spese del procedimento relative alle azioni rappresentative di cui all'articolo 20, par. 1 e 2 della direttiva (UE) 2020/1828, prevedendo che il versamento del contributo unificato sia dovuto nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e in particolare, nella forma ridotta alla metà prevista per i procedimenti speciali (procedimenti con rito semplificato introdotti con il decreto legislativo 149/2022) ed escludendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-ter del medesimo DPR 115/2002, per la parte in cui prevede il versamento del contributo unificato in misura raddoppiata per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

*La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di nuove controversie in grado di generare eventuali riflessi positivi sul gettito di entrate per l'Erario dovuto al versamento del contributo unificato, seppur in misura ridotta, **allo stato non quantificabile e che tali controversie non si sovrappongono o sostituiscono alle azioni esperibili in materia di class action a tutela di interessi collettivi dei consumatori, essendo le stesse di nuova introduzione.***

Similarmente anche con riferimento alla competenza delle sezioni specializzate, si evidenzia che l'attuazione della presente disposizione non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, trattandosi di nuove competenze su controversie non rientranti fra quelli attualmente trattati presso le sezioni specializzate, previste dal presente decreto al fine di rafforzare la tutela dei consumatori così come delineata dalla direttiva (UE) 2020/1828.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 140- quaterdecies è in linea con quanto già previsto dalla disciplina attualmente vigente sulla class action, di cui agli articoli 840 bis e seguenti del codice di procedura civile, al momento assoggettata al rito sommario ex articolo 702 bis del codice procedura civile ed in virtù di ciò assoggettata al pagamento del contributo unificato nella misura ridotta del 50%, attraverso il richiamo dell'articolo 13 c. 3 del DPR 115/2002 ai procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c.

Si segnala altresì, che la mancata adozione di misure tese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'effettivo esercizio del loro diritto - quale la prospettata previsione della riduzione alla metà del contributo unificato per le azioni rappresentative - esporrebbe l'Italia alla contestazione relativa alla incompleta attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 della direttiva con conseguenti rischi di una possibile procedura di infrazione e relativi e ingenti oneri economici.

Infine, si rappresenta che non è necessario introdurre nuove disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 2 ultimo periodo della Direttiva sopra citata, essendo possibile applicare le disposizioni inserite nel Titolo IV (art. 119) del T.U. Spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) relativo all'equiparazione dello straniero e dell'apolide in materia di accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando, inoltre, che dall'analisi dei dati forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, in materia simile quale la class action, si rilevano pochissime casistiche aventi per codice oggetto "Azioni di classe" nell'ordine di 5 per l'anno 2021 e 10 per l'anno 2022, a confermare l'esiguità del fenomeno.

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale precettiva, non determinano oneri a carico della finanza pubblica, rappresentandosi la possibilità di effetti positivi in termini di gettito d'entrata per l'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.



L'**articolo 2** del presente decreto prevede di modificare l'articolo 5, comma 6, *lettera h*) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina quelle casistiche alle quali non si applicano il comma 1 del citato articolo 5 (procedimento di mediazione obbligatoria) e dell'articolo 5-*quater* (mediazione demandata dal giudice), mediante l'inserimento dell'opportuno riferimento del nuovo articolo 140-*octies* "*Provvedimenti inibitori*", in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di azione inibitoria.

L'intervento inserito all'**articolo 3** del presente provvedimento, modificando il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 con l'inserimento della lettera *d-ter*, è teso ad inserire fra le materie di competenza delle sezioni specializzate anche le controversie disciplinate dall'introducendo Titolo II.I "Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori".

L'articolo 4 introduce le disposizioni transitorie e finali.

Si prevede, infatti, che le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023, mentre il nuovo articolo 140-*duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.

Si evidenzia, inoltre, che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, viene previsto l'adeguamento dell'allegato II-*septies* di nuova introduzione alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828.


Infine, si prevede per ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, effettuato da norme di rango primario e secondario, che lo stesso deve intendersi esteso anche alla sezione speciale istituita dall'articolo 140-*quinquies*, comma 1, solo se espressamente previsto.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie, *prevedendo che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, neppure in termini di minori entrate relative al contributo unificato, visto che lo stesso può essere configurato come una nuova entrata e non come minor gettito atteso, pertanto suscettibile di produrre effetti positivi per l'Erario, trattandosi di introiti legati a nuove tipologie di controversie per le quali ab origine è prevista la misura ridotta del relativo versamento.*

Infine, si conferma che gli adempimenti collegati alle attività previste in attuazione del presente decreto potranno essere garantiti dalle amministrazioni interessate con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

09/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in Italy

Ufficio competente: Ufficio legislativo

Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame mira al recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (in prosieguo: direttiva) e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, il cui allegato A ricomprende, al punto 7), la direttiva in questione.

La direttiva è stata adottata a norma dell’articolo 169, paragrafo 1, e dell’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che attribuiscono all’Unione Europea l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per mezzo di misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE.

La direttiva muove dall’intento di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione europea contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. In particolare, la direttiva consente agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (nell’accezione di cui all’articolo 3, numero 10) della direttiva, che è stato attuato nel presente schema di decreto legislativo attraverso la locuzione “provvedimenti compensativi”), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea, di cui all’allegato I della direttiva. Il Legislatore europeo mira, inoltre, a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Atteso che il perseguimento degli obiettivi europei non può prescindere dall’analisi del substrato normativo su cui le azioni rappresentative incidono, si evidenzia che la legge 12 aprile 2019, n. 31, con l’introduzione del titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del codice di procedura civile, abrogando gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo e riformando la materia delle azioni collettive, ne ha ampliato l’ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

Viste le peculiarità caratterizzanti lo strumento di tutela unionale, sono state dettate specifiche disposizioni processuali rinviando, laddove possibile, alla disciplina del modello nazionale dei procedimenti collettivi e rendendo applicabile, laddove compatibile, il rito semplificato di cui al capo III -quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

In considerazione dell’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’allegato I della direttiva e nell’intento di valorizzare l’identità dei soggetti destinatari delle tutele eurolunitarie, è stato novellato il codice del consumo a cui si è voluta attribuire la veste di sedes materiae della nuova azione rappresentativa, deputata alla tutela dei consumatori.

Il codice del consumo, infatti, quale testo normativo di riassetto degli istituti a tutela dei consumatori, assolve anche alla funzione di garantire organicità alla disciplina di settore in un’ottica di semplificazione, coordinamento ed effettività di tutela per il consumatore.

In una prospettiva sistematica, si osserva, infatti, che il Legislatore ha inserito nel medesimo corpus normativo, da un lato, le disposizioni in materia di “Risoluzione extragiudiziale delle controversie” di cui al titolo II-bis della parte V (articolo 141 e seguenti); dall’altro lato, le disposizioni in materia di “Cooperazione

tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori”, di cui all’articolo 144-bis del codice del consumo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. *enforcement*). Mentre le disposizioni di cui agli articoli 141 e seguenti consentono una soluzione dei conflitti di consumo – nazionali o transfrontalieri – rapida ed efficace e assumono altresì una funzione deflattiva del contenzioso giudiziario, scongiurando il rischio che i consumatori non esercitino i propri diritti a causa dei costi e delle lungaggini processuali, quelle di cui all’articolo 144-bis prevedono un sistema orizzontale per le infrazioni alle disposizioni consumeristiche, distinguendo differenti violazioni in base alla natura transfrontaliera e declinando specifici strumenti di cooperazione tra autorità nazionali e Commissione europea.

Inoltre, si rileva che anche le norme di attuazione di tutte le recenti direttive, tra le quali da ultimo la direttiva (UE) 2019/2161 relativamente al rafforzamento della tutela dei consumatori anche mediante l’armonizzazione dell’impianto sanzionatorio per violazioni transfrontaliere, stanno trovando il loro fulcro nel codice del consumo.

L’inserimento delle disposizioni in materia di azioni rappresentative transfrontaliere all’interno del codice del consumo, quindi, risponde all’esigenza di collocare nel medesimo corpo normativo gli istituti posti a tutela del consumatore connotati da natura transfrontaliera.

Le osservazioni che precedono permettono di evidenziare che la stratificazione normativa ha reso il codice del consumo la fonte prima di riferimento per i consumatori, contribuendo a rendere questi ultimi consapevoli dei diritti loro riconosciuti e degli strumenti posti a presidio di tali situazioni giuridiche, anche in applicazione del principio di effettività della tutela.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell’elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso è stato elaborato sulla base della legge di delegazione europea 2021 del 4 agosto 2022, n. 127. La disciplina in materia di azioni rappresentative è stata introdotta all’interno del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per le ragioni sopra esposte, seppur rinviando alle disposizioni di cui al titolo VIII bis del libro IV e capo III-quater, titolo I, libro II del codice di procedura civile per i profili di rilevanza processualcivilistica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L’intervento normativo incide prevalentemente sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, introducendo nella parte V un nuovo titolo II.I, rubricato: “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, contenente le disposizioni di attuazione della direttiva. Nell’adeguare le norme italiane a quelle della direttiva si è cercato di lasciare il più possibile inalterato il precedente quadro normativo, intervenendo solo laddove ciò fosse necessario alla piena attuazione della stessa, avuto riguardo alla *ratio* della medesima e nel rispetto dei principi processualcivilistici cardine del nostro sistema. Si è inoltre compiuto uno sforzo di allineamento con le norme del titolo VIII bis del libro IV e capo III-quater, titolo I, libro II del codice di procedura civile cui si è fatto rinvio, al fine di modellare la disciplina processuale delle azioni rappresentative previste dalla direttiva su quella relativa a quella già vigente, relativa alle azioni di classe. Si sono, da ultimo, introdotte disposizioni di coordinamento nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (articoli 2 e 3 del provvedimento).

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'articolato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo concerne disposizioni in materia di diritti dei consumatori e relativi strumenti processuali posti a tutela; tali materie sono riservate alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge che vertono sulla medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia, né orientamenti consolidati della giurisprudenza, tenuto peraltro conto dell'esiguo numero di azioni di classe fino ad ora proposte nel vigore dapprima della precedente disciplina inserita nel codice del consumo e abrogata dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 e, successivamente, delle disposizioni dettate dagli articoli 840-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in oggetto, pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme della direttiva.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame, in adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non si rinvencono atti di recepimento della direttiva in oggetto da parte di altri Stati membri.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di articolato introduce nuove definizioni, salvaguardando la coerenza con quelle esistenti. Si precisa, inoltre, che le definizioni sono riprodotte in modo pedissequo rispetto alla formulazione adottata nella direttiva. Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

1. L'articolo 140 ter, comma 1, reca la definizione di consumatore, professionista, *interessi collettivi dei consumatori, ente legittimato, azione rappresentativa, azione rappresentativa nazionale, azione rappresentativa transfrontaliera* e di provvedimento compensativo come previsto dall'articolo 3 della direttiva.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di articolato normativo sono corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo. Per il dettaglio si rimanda alla tabella di concordanza. Vengono altresì modificati il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite, né sussistono effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

La legge di delegazione europea 2021 n. 127 è stata approvata il 4 agosto 2022. Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione di un decreto ministeriale, previsto dai nuovi articoli 140-*quinquies*, comma 4, e 140-*sexies*, comma 3, del codice del consumo, introdotti dal presente provvedimento.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.